
CAPITOLATO SPECIALE

PER

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA DI promozione di
comunità amiche delle persone con
demenza DELLA TIPOLOGIA COSTRUZIONE
E PROMOZIONE DI RETI TERRITORIALI**

CIG: _____

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.....	7
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	7
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	7
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto-ordine.....	9
Art. 7 – Durata del contratto.....	9
Art. 8 – Importo del contratto.....	10
Art. 10 bis – Esecuzione del contratto.....	11
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	11
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	11
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	11
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	13
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....	13
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	14
Art. 17 – Subappalto.....	14
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	14
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	14
Art. 20 – Sicurezza.....	17
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico.....	17
Art. 22 – Proprietà dei prodotti.....	18
Art. 23 – Trattamento dei dati personali.....	18
Art. 24 – Garanzia definitiva.....	18
Art. 26 – Penali.....	19
Art. 27 – Clausola di forza maggiore.....	19
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	20
Art. 29 – Recesso.....	21
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	21
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	21
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	23
Art. 33 – Spese contrattuali.....	24
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione.....	24
Art. 35 – Norma di chiusura.....	25

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di promozione delle comunità/territorio amiche delle persone con demenza, della tipologia del Catalogo dei servizi socio assistenziali, costruzione e promozione di reti territoriali come meglio specificato all'articolo 2.

2. La stazione appaltante si propone in tal modo di assolvere agli obblighi assegnati per legge.

3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione nelle seguenti modalità:

Il servizio in oggetto rientra nella tipologia 5.1 del Catalogo dei servizi socio assistenziali di cui alla delibera della giunta provinciale n.2187/2024

Obiettivo dell'azione progettuale complessiva all'interno della quale si colloca il servizio richiesto è quello di promuovere lo sviluppo delle comunità amiche delle persone con demenza e in particolare aumentare la consapevolezza della comunità (territorio) e la comprensione verso la demenza e promuovere accoglienza e supporto alle persone affette dalla patologia nei luoghi pubblici.

Fine ultimo è quello di aumentare la capacità della comunità (territorio) di accogliere le persone ammalate e a sostenerle, facendo in modo che l'ambito di vita normale delle persone affette da demenza sia collocato in un clima di attenzione, di apertura, di disponibilità. L'obiettivo è quello di creare una comunità (territorio) consapevole che le persone con tale difficoltà possano e debbano conservare a lungo la capacità di relazione con gli altri e con l'ambiente in particolare nei contesti frequentati nella quotidianità.

Lo sviluppo di azioni concrete di inclusione ha l'obiettivo di permettere alla persona con demenza di realizzare il proprio progetto di vita ancora possibile seppur compromesso facendo in modo che l'ambiente sociale non sia di ostacolo e o di impedimento. Si vuole quindi raggiungere l'obiettivo di favorire la nascita di una collettività informata, formata e consapevole circa le problematiche che riguardano le persone con demenza e le loro famiglie.

Contesto di riferimento

Il progetto concentrerà le azioni in due territori:

1. Comune di Brentonico
2. Comune di Rovereto .

La realizzazione dell'attività richiesta dovrà avvenire in modo diversificato sui due territori. La scelta di tali contesti risiede nell'opportunità di individuare due territori rappresentativi l'uno della realtà cittadina e l'altro di una zona periferica decentrata scelti in base anche alle caratteristiche e alla presenza di popolazione anziana e di servizi presenti sul territorio.

Nello specifico, il Comune di Brentonico si caratterizza per la presenza di una APSP sensibile alla tematica, che ha già attivato sul proprio territorio servizi ed iniziative a favore della popolazione anziana esterna ai servizi convenzionati con l'ente pubblico e che ha dato disponibilità a collaborare al progetto. La popolazione anziana over 65 residente nel Comune di Brentonico conta 1139 persone al 31.12.2025 ed è pari al 27,2% della popolazione totale.

Anche per quanto riguarda Rovereto, vi è la presenza di un'amministrazione sensibile alla tematica in oggetto che negli anni ha realizzato e sostenuto progetti a favore della popolazione anziana, e sviluppato insieme alla Comunità della Vallagarina un primo progetto "Comunità amiche delle persone con demenza" anni 2023-2025. Dall'esito di tale progetto si è valutato di sviluppare ora una azione più mirata riguardante la fruizione di alcuni luoghi pubblici quali i musei da parte di persone affette da demenza. La popolazione al di sopra dei 65 anni nel Comune di Rovereto è il 24,89% del totale (40.520 unità al 31.12.2025).

Il progetto di sviluppo delle comunità amiche delle persone con demenza è stato proposto dalla Comunità della Vallagarina-Servizio Socio Assistenziale- in collaborazione con il Servizio Politiche Sociali del Comune di Rovereto all'interno di un Tavolo di Lavoro che riunisce soggetti coinvolti a vario titolo nella tematica, ed è stato approvato e finanziato dal Servizio Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento.

Il gruppo di Regia è costituito dai rappresentanti dei principali soggetti territoriali portatori di interesse, nello specifico:

- Servizio Socio Assistenziale della Comunità della Vallagarina
- Servizio Politiche Sociali del Comune di Rovereto
- A.S.U.I.T. Unità Operativa Cure Primarie – Distretto Sud
- A.S.U.I.T. Dipartimento Transmurale Anziani e Longevità
- A.P.S.P. Clementino Vannetti
- A.P.S.P. di Brentonico
- Associazione AIMA

Il progetto si sviluppa su tre macrobiettivi :

- A) Aumentare la consapevolezza della comunità/territorio e la comprensione verso la demenza
- B) Promuovere accoglienza e supporto alle persone con demenza e ai famigliari.
- C) Aumentare la visibilità dei Piani triennali

Il progetto prevede:

1. Riproporre, nel nuovo territorio individuato-Comune di Brentonico-, l'attività di sensibilizzazione/informazione "a tu per tu" con l'approccio dell'informalità nella formalità per lo sviluppo di una comunità più consapevole e conseguentemente maggiormente accogliente nei confronti delle persone con demenza e dei loro familiari.

Per tale obiettivo è richiesto di:

Realizzare azioni di Sensibilizzazione/Informazione/ Formazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere raggiunte le seguenti categorie

- commercianti
- forze dell'ordine
- parrocchie/Charitas
- servizi sociali e sanitari
- associazioni di volontariato
- comitato amministratore di sostegno Vallagarina
- soggetti significativi del territorio
- istituti scolastici

Le azioni dovranno essere realizzate con attività differenziate rispetto al destinatario e al diverso grado di coinvolgimento dello stesso nel progetto, privilegiando la connessione con scuole, medici di medicina generale, familiari, commercianti, associazioni e forze dell'ordine.

Nello specifico le azioni di sensibilizzazione dovranno essere :

- Azioni di contatto individuale "a tu per tu" (con un approccio di formalità nell'informalità.). E' richiesta l'azione di contatto individuale con almeno 10 soggetti/realità intercettati

- Realizzazione di percorsi informativi/formativi e di sensibilizzazione. E' richiesta la realizzazione di almeno 2 percorsi informativi/formativi e di sensibilizzazione che dovranno essere diversificati in relazione alle categorie coinvolte e agli orari di disponibilità degli stakeholder .

E' richiesto inoltre che per la realizzazione di tali attività di sensibilizzazione vengano coinvolte le associazioni esperte e attive nella tematica presenti sul territorio (in particolare A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer).

2. Potenziare iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione con particolare attenzione al coinvolgimento di alcune categorie cittadine (es. operatori museali, personale degli uffici aperti al pubblico ecc).

E' richiesto di organizzare almeno un percorso di formazione dedicato agli operatori museali per renderli più competenti nella inclusione di persone con demenza e famigliari nelle visite guidate

Valorizzare risorse culturali e ambientali del territorio, sia come luoghi di attuazione di percorsi e attività di sensibilizzazione, sia come centri per la realizzazione di proposte specifiche capaci di attivare emozioni, ricordi, relazioni e benessere, e di accogliere le persone con demenza e i loro familiari.

E' richiesto di attivare attività di stimolazione cognitiva a favore delle persone con demenza nei luoghi della cultura e della socializzazione

Le azioni del piano mirano a creare una comunità informata, consapevole, accogliente e competente che possa migliorare la qualità di vita delle persone con demenza, favorendo inclusione, autonomia residua e benessere.

Gli obiettivi di aumentare la consapevolezza della comunità e la comprensione verso le demenze e promuovere accoglienza e supporto alle persone con fragilità e ai familiari, vedranno la realizzazione di specifiche azioni in tutti i territori oggetto del piano.

Si è individuato il territorio del Comune di Brentonico per la sensibilizzazione della comunità e per la realizzazione di alcune azioni del piano, anche in considerazione della presenza di una Aps che rappresenta un importante punto di riferimento per la popolazione residente. L'APSP di Brentonico è stata inoltre individuata dalla Provincia Autonoma di Trento e da Upipa come RSA pilota per l'implementazione e la sperimentazione delle nuove Linee Guida nazionali sulla diagnosi e trattamento delle demenze, redatte dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dal Ministero della Salute.

Per quanto riguarda la città di Rovereto, l'amministrazione comunale risulta sensibile ed attenta alla tematica dell'anziano. Intende appoggiare iniziative che prevedono la collaborazione con musei, realtà culturali e di socializzazione anche con funzione di inclusione a favore di soggetti con fragilità.

A tal fine si intende coinvolgere nella realizzazione di specifiche attività i musei cittadini che hanno già manifestato una sensibilità e un interesse a ideare e realizzare congiuntamente percorsi dedicati a persone con demenza e ai loro familiari.

Il valore aggiunto di tale percorso, in collaborazione con enti culturali, risiede nella possibilità di contaminare e replicare le esperienze nei territori periferici della Comunità della Vallagarina.

3) Si dovrà garantire la visibilità del piano triennale con azioni di comunicazione mirata essendo questo uno degli obiettivi richiesti dalla provincia per il finanziamento.

Gli strumenti che dovranno essere utilizzati sono :

Conferenze stampa in presenza (nella quale dovranno essere coinvolti i referenti istituzionali degli Enti coinvolti e del Gruppo di Regia)

Predisposizione di articoli su quotidiani locali e organi di informazione delle

Amministrazioni Comunali coinvolte al fine di promuovere il progetto e sensibilizzare la comunità alla tematica.

Produzione di materiale informativo (massimo tre volte nel corso dell'incarico) che dovrà essere sottoposto ad un preventivo vaglio dei referenti Istituzionali del Gruppo di Regia

Pubblicizzazione attraverso i social delle iniziative.

4) Viene inoltre richiesta la disponibilità a presenziare al gruppo di regia del progetto quando richiesto dalla Comunità Vallagarina e di partecipare ad incontri periodici di programmazione e monitoraggio con i referenti del Servizio socio assistenziale della Comunità della Vallagarina (circa trimestrali).

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Il personale da impiegare nella realizzazione del progetto è quello indicato nella tipologia 5.1 del Catalogo dei servizi socio assistenziali di cui alla delibera della giunta provinciale n.2187/2024

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a mettere a disposizione il proprio personale per la trasmissione delle conoscenze sull'ambito territoriale, per gli opportuni raccordi con le amministrazioni comunali coinvolte e con tutti i soggetti istituzionali e per i necessari raccordi con il Gruppo di Regia del progetto.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

h) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Le disposizioni del contratto devono essere interpretate nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, buona fede e accesso al mercato.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto-ordine

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto-ordine:

- a.1) il capitolato speciale d'appalto,
- a.2) l'offerta tecnica dell'Operatore economico
- a.3) l'offerta economica dell'Operatore economico
- a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data della sottoscrizione/invio dell'ordine e scadenza il 31 dicembre 2028.

2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto-ordine e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire

2. L'indice di riferimento è il seguente: PC – prezzi al consumo - in base alla CPV ed alle modalità indicate nell'Allegato II.2-bis al codice dei contratti pubblici.

3. L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione; si applica in ogni caso il comma 1 dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023. La periodicità della verifica dell'indice identificato è annuale.

3 bis. In caso di sospensioni/proroghe dei termini di aggiudicazione, l'indice di riferimento iniziale è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per la ridetta aggiudicazione, come previsto dall'art. 12 comma 1 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

4. La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice di riferimento e l'adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, in conformità all'art. 3, comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

5. L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.

6. La Stazione appaltante comunica via PEC all'Operatore economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.

7. Gli eventuali contratti di subappalto o gli eventuali subcontratti comunicati alla Stazione appaltante dall'Operatore economico, disciplinano in maniera coerente la revisione dei prezzi.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore

dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.
4. Il direttore dell'esecuzione provvede a formalizzare l'avvio dell'esecuzione del contratto attraverso l'emissione dell'ordinativo che può indicare le istruzioni e le direttive di natura operativa.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

Art. 10 bis – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore liquidando l'importo in rate semestrali posticipate dietro emissione di fattura elettronica; a tal fine il soggetto deve indicare il regime IVA a cui è sottoposto.
2. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.P. 2/2016 in materia di correntezza retributiva, dal relativo Regolamento di

attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto.

La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

10. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

11. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

12. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

14. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'articolo 120, comma 1, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Non ammesso

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto d'appalto spettano condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale e dell'eventuale Contratto Integrativo Provinciale, stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato in via prevalente sul territorio provinciale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, individuato quale contratto di riferimento. Le medesime condizioni sono garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 251 di data 24 febbraio 2026, il contratto di riferimento (CCNL ed eventuale CCPL) individuato per le prestazioni oggetto dell'appalto è il seguente:

PRESTAZIONE PRINCIPALE = CCNL e CCPL di riferimento = Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative sociali – costo armonizzato per la Provincia di Trento.

3. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto si applica il CCNL (ed eventuale CCPL integrativo) di riferimento indicato al comma 2 del presente articolo. È consentita l'applicazione di CCNL ed eventuale CCPL, diversi da quello di riferimento, purché si tratti di un contratto di settore e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento. In quest'ultima ipotesi devono essere corrisposte durante l'esecuzione dell'appalto, se dovute, le condizioni economiche minime (c.d. indennità di appalto) e garantite, se dovute, le condizioni normative minime previste dalla deliberazione n. 251 di data 24 febbraio 2026 e di seguito specificate.

4. Le condizioni economiche minime da garantire ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, derivanti dal raffronto tra il contratto di riferimento e il contratto applicato dall'Operatore economico, riguardano le seguenti voci:

a) retribuzione tabellare da CCNL e CCPL (importo totale indicato nelle tabelle retributive);

b) mensilità aggiuntive previste da CCNL e CCPL;

c) eventuali elementi perequativi e/o di garanzia, così denominati e previsti da CCNL o CCPL non già ricompresi nella retribuzione base;

d) eventuali elementi/indennità/premi fissi aggiuntivi previsti dal CCNL o CCPL, non già ricompresi nella retribuzione base;

e) valorizzazione economica, in misura proporzionale alle prestazioni rese nell'ambito del contratto di appalto, del corrispettivo monte ore derivante da ex festività soppresse, riduzione dell'orario di lavoro (ROL) e monte ore di permessi individuali retribuiti, previsti dal contratto di riferimento, qualora di miglior favore rispetto al contratto applicato.

5. Le voci di cui al comma 4 concorrono alla definizione della c.d. indennità appalto. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima, e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

6. Qualora le suddette condizioni economiche previste dal Contratto Collettivo Nazionale ed eventuale Provinciale applicato dall'Operatore economico, incrementate con le voci fisse previste dall'eventuale contratto aziendale, siano inferiori alle medesime condizioni previste dal contratto di riferimento (CCNL ed eventuale CCPL) individuato al comma 2, l'Operatore economico è tenuto a corrispondere, al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l'indennità di appalto applicata in misura percentuale – arrotondata per eccesso al secondo decimale – sulla retribuzione complessiva oraria del lavoratore.

7. Tale indennità va indicata separatamente nel cedolino, costituisce parte integrante della retribuzione base, viene corrisposta in proporzione alla prestazione lavorativa svolta nell'appalto e può tener conto di eventuali ulteriori voci retributive riconosciute al lavoratore a carattere continuativo per tutta la durata dell'appalto.

8. Ai fini del calcolo dell'indennità appalto, qualora non vi sia esatta corrispondenza fra le declaratorie previste dal CCNL di settore applicato dall'Operatore economico e dal CCNL di riferimento, l'Operatore economico dovrà considerare, ai fini del calcolo, il livello di inquadramento del CCNL di riferimento più aderente alla mansione da svolgersi. Inoltre, se il contratto di riferimento prevede, a parità di mansioni, più livelli di quello di settore, va considerata la retribuzione del livello superiore del contratto di riferimento.

9. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 251 di data 24 febbraio 2026 nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento o di quello di settore, nonché dell'eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, comportano la rideterminazione dell'indennità appalto.

10. Qualora le voci economiche di cui al comma 4 vengano incrementate, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, per effetto di rinnovi contrattuali del contratto applicato dall'Operatore economico, la quota dell'indennità di appalto riconosciuta ai lavoratori viene conseguentemente rideterminata.

11. Oltre alle condizioni economiche minime, si stabilisce che debbano trovare applicazione al personale impiegato nel luogo di esecuzione del contratto, anche le seguenti voci normative:

a) applicazione, nei contratti di servizi, della "clausola sociale per il cambio appalto" eventualmente contenuta nel contratto di riferimento e/o CCPL qualora di miglior favore rispetto ai commi 2 e 4 dell'art. 32 della l.p. 2/2016;

b) integrazione economica a carico del datore di lavoro, per gli eventi di malattia, infortunio e/o maternità – intervenuti in vigenza di prestazione nell'ambito del contratto di appalto – come prevista dal contratto di riferimento, se di miglior favore rispetto al contratto applicato;

c) maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno o supplementare – relativi alle prestazioni rese nell'ambito del contratto di appalto – previste dal contratto di riferimento, se di miglior favore rispetto al contratto applicato;

d) la disciplina concernente il limite massimo annuale per lavoro supplementare per appalti di durata superiore all'anno, qualora inferiore a quello del contratto collettivo applicato dall'Operatore economico;

e) nei contratti di servizi, la disciplina concernente il periodo di comporto utile al mantenimento del rapporto di lavoro nel caso di assenze dal lavoro per malattia, per appalti di durata superiore all'anno, qualora di miglior favore rispetto a quello del contratto collettivo applicato dall'Operatore economico.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 22 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 *"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"*, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'Operatore economico deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità della Vallagarina, Via Tommaseo,5 – 38068 Rovereto – tel. 0464/484211 – fax 0464/421007 - servizio.sociale@comunitadellavallagarina.tn.it.

2. Responsabile della protezione dei dati: la Comunità della Vallagarina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) a cui l'interessato può rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei propri dati, il Consorzio dei Comuni Trentini, Via Torre Verde,23 – 38122 Trento – servizioRPD@comunitrentini.it.

3. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 e comma 4-bis del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte nel citato capitolato si applica una penale massima di Euro 1.000,00.=.

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 26, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 – Clausola di forza maggiore

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l’adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l’impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l’impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all’avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell’energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L’Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell’esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell’esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l’Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l’inadempimento dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell’esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la

comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

1.

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

b) ingiustificata sospensione del servizio;

c) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;

d) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

e) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 6, del presente capitolato;

f) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto (mancato rispetto di quanto indicato all'art. 9 comma 3);

g) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;

h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Comunità della Vallagarina (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2020.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Comunità della Vallagarina (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Comunità della Vallagarina (...).”.

3. L'Operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

4. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti

i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

9. L'elenco prodotto dall'Operatore economico prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione del nome, del recapito e dei rappresentanti legali dei subcontraenti coinvolti nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'Operatore economico deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni può costituire motivo, imputabile all'Operatore economico, per la sospensione dei servizi.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al link:

https://www.comunitadellavallagarina.tn.it/content/download/2368/67630/file/Piano_Triennale_Prevenzione_Corruzione_2022_-_2024.pdf

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con

ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al link:

[https://www.comunitadellavallagarina.tn.it/content/download/2368/67630/file/Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2022 - 2024.pdf](https://www.comunitadellavallagarina.tn.it/content/download/2368/67630/file/Piano_Triennale_Prevenzione_Corruzione_2022_-_2024.pdf)

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
6. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".
7. L'Operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento/aggiudicazione della prestazione.

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità della Vallagarina che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento adottato con Decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 55 di data 23 dicembre 2022 rinvenibile al link

https://www.comunitadellavallagarina.tn.it/content/download/2992/89469/2/Codice%20di%20comportamento%20approvato%20con%20Decreto%2055_2022.pdf

a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'Operatore economico dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 19 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 35 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.